

- (8) Il periodo di validità della carta dell'azienda dovrebbe essere esteso da due a cinque anni, per allinearlo al periodo di validità della carta del conducente.
- (9) La descrizione di alcuni guasti e di alcune anomalie, la convalida dell'inserimento del luogo in cui ha inizio e/o fine del periodo di lavoro giornaliero, la necessità del consenso del conducente all'uso dell'interfaccia del sistema di trasporto intelligente (ITS) per quanto riguarda i dati trasmessi dall'unità elettronica di bordo attraverso la rete del veicolo e altre questioni tecniche dovrebbero essere meglio definite.
- (10) Per garantire che la certificazione dei sigilli dei tachigrafi sia aggiornata, questi dovrebbero essere adeguati ai nuovi standard di sicurezza dei sigilli meccanici utilizzati sui tachigrafi.
- (11) Il presente regolamento riguarda la costruzione, il collaudo, il montaggio e il funzionamento di sistemi che sono dotati anche di apparecchiature radio disciplinate dalla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Tale direttiva disciplina l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchiature elettroniche ed elettriche che utilizzano onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione a livello orizzontale, in particolare per quanto riguarda la sicurezza elettrica, la compatibilità con altri sistemi, l'accesso allo spettro radio, l'accesso ai servizi di emergenza e/o altre disposizioni delegate. Per garantire l'uso efficiente dello spettro radio, per evitare interferenze dannose, per garantire la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature radio e per consentire altre prescrizioni specifiche delegate, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni di detta direttiva.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il secondo e il terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«2. La costruzione, il collaudo, il montaggio, l'ispezione, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti devono avere luogo in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato IC del presente regolamento.

3. Per quanto riguarda la costruzione, il collaudo, il montaggio, l'ispezione, il funzionamento e la riparazione, i tachigrafi diversi dai tachigrafi intelligenti devono continuare a soddisfare, a seconda dei casi, le prescrizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (*);

(*) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).»;

(*) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) la definizione 3 è sostituita dalla seguente:

«3) "fascicolo informativo", il fascicolo completo, in forma elettronica o cartacea, contenente tutte le informazioni fornite dal fabbricante o dal suo mandatario all'autorità di omologazione ai fini dell'omologazione di un tachigrafo o di un suo componente, compresi i certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, i risultati delle prove di cui all'allegato IC del presente regolamento, nonché disegni, fotografie e altri documenti pertinenti.»;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

